

Deliberazione N. 6832 del 13 dicembre 2001
Regolamentazione delle attività stagionali nel settore Turismo e correlativi interventi.
(Regolamento allegato)
REGIONE CAMPANIA
SETTORE INTERVENTI NEL SETTORE ALBERGHIERO
E NELLE ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO TURISTICO
N A P O L I

REGOLAMENTO DELLE ATTIVITA' STAGIONALI NEL SETTORE TURISMO

ARTICOLO 1

(definizione di impresa stagionale)

Ferma restando la legislazione in tema di rapporti di lavoro, sono considerate imprese turistiche stagionali le imprese che svolgono attività di gestione di strutture ricettive e di interesse turistico, ivi comprese le aziende termali e balneari e le agenzie di viaggio, per un periodo inferiore a sette mesi, anche non continuativi, nell'anno.

Per le aziende situate nella zona del Lago Laceno, del Terminio, del Taburno e del Matese e nell'area ricompresa nel Parco del Cilento e nei Comuni limitrofi la stagionalità è fissata in un periodo non superiore a mesi quattro, anche non continuativi.

ARTICOLO 2

(adempimenti dei Comuni)

I Comuni dove sono ubicate le aziende di cui al primo comma prendono atto della dichiarazione effettuata dai legali rappresentanti delle stesse relativamente alla loro stagionalità e dispongono in merito anche modificando i propri regolamenti relativi al pagamento di qualsiasi imposta, tassa e tariffa afferente le aziende.

ARTICOLO 3

(prolungamento della stagionalità)

La Regione Campania, allo scopo di favorire l'occupazione nel settore turistico attraverso il graduale superamento della stagionalità dell'offerta turistica, porrà in essere interventi a sostegno delle aziende che prolungheranno il periodo di apertura stagionale.

ARTICOLO 4

(rapporti di lavoro)

Le parti sociali potranno utilizzare la contrattazione territoriale prevista dai contratti nazionali di lavoro al fine di individuare e regolamentare le specifiche esigenze.

ARTICOLO 5

(corsi di formazione professionale)

I lavoratori e i datori di lavoro delle aziende di cui all'art. 1 potranno partecipare, anche nei periodi di chiusura, ai corsi di formazione professionale banditi dalla Regione Campania per il settore turistico, compresi quelli previsti dalla Legge 236/93.

ARTICOLO 6

(agevolazioni)

Alle aziende che superino i periodi di apertura stagionale è concessa un'agevolazione nella forma del rimborso a consuntivo ed a presentazione della documentazione di cui al successivo art. 7 degli oneri previdenziali versati all'INPS per il periodo di maggiore apertura. Analogo beneficio è esteso alle aziende non stagionali che assumano personale con contratto stagionale e, limitatamente a tale personale, qualora venga prolungato in corso d'anno il rapporto di lavoro oltre i termini previsti dall'art. 1.

ARTICOLO 7

(ammissibilità e valutazione delle istanze)

Gli operatori turistici che intendono accedere ai contributi di cui all'art. 6 del presente regolamento, dovranno avanzare, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di competenza, apposita istanza alla Regione Campania - Settore Interventi nel Settore Alberghiero e nelle Altre Attività di Supporto Turistico - via S.Lucia n.81 Napoli, corredata dalla seguente documentazione:

- copia mod. DM/10 relativi ai mesi per i quali si chiede il contributo, certificato dal consulente del lavoro;
- prospetto, con imponibile contributivo, relativo ai mesi per i quali si chiede il contributo, con evidenziato il costo contributivo a carico dell'azienda e vistato dal consulente del lavoro aziendale;
- autorizzazione di esercizio con annotazione relativa alla stagionalità;
- certificato dell'Ufficio del Registro delle Imprese;
- dichiarazione del Comune di conformità della struttura alle norme urbanistiche e paesaggistiche, ovvero autocertificazione.

Qualora esistano una o più istanze di condono non ancora respinte, tale circostanza dovrà essere oggetto di autocertificazione, e per poter accedere ai finanziamenti dovrà essere prodotta apposita fidejussione pari all'importo del contributo spettante maggiorato del 5%.

ARTICOLO 8

(dotazione finanziaria)

Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente Regolamento si provvederà attraverso una ulteriore dotazione di otto miliardi sul capitolo del bilancio regionale dell'esercizio finanziario 2002 di nuova istituzione e previsto dal regolamento approvato con deliberazione G.R. n. 5636 del 27.10.2001.

ARTICOLO 9

(regime di aiuto)

Nel rispetto del Regolamento CE n. 69/2001 del 12 gennaio 2001 gli aiuti complessivi accordati ad una medesima impresa in base al presente Regolamento non può superare i 100.000 EUR su un periodo di tre anni (regime *de minimis*).

ARTICOLO 10

(norma di prima attuazione)

Per l'anno 2002 le aziende interessate all'autorizzazione stagionale inoltreranno la relativa comunicazione ai Comuni ove sono ubicati gli esercizi o, ove diversamente previsto, agli Enti che rilasciano le autorizzazioni di esercizio, i quali sono tenuti a disporre le relative annotazioni nel termine di 15 giorni, trascorsi i quali ogni provvedimento è considerarsi assentito. Le autorizzazioni riporteranno il periodo di apertura e di chiusura dell'azienda.

ARTICOLO 11

(abrogazione espressa)

Sono abrogate espressamente tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto o comunque incompatibili con il presente Regolamento, e in particolare l'art. 2 e l'art. 4 ultimo comma del regolamento approvato con deliberazione G.R. n. 5636 del 27.10.2001.